

Il Presidente del Tribunale di Siracusa Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa

OGGETTO: Decreto Legge 7.1.2022 n.1- Controllo certificazioni Verdi Covid-19- Accesso e verifica del green pass Uffici Giudiziari di Siracusa dal 1.2.2022 e fino al 31.3.2022- Modalità di attuazione dell'accertamento del certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso.

CONSIDERATO

- che con il D.L. n. del 7.1.2022 n. 1, pubblicato in pari data e in vigore dal 8.1.2022, che ha modificato l'art. 9-bis del D.L. 22.4.2021 n.52, viene stabilito che dal 1.2.2022 e fino al 31.3.2022, l'accesso ai pubblici uffici è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art.9 comma 2 del D.L. 52/2021 (anche il c.d. green pass base ottenuto con test antigenico rapido o molecolare con esito negativo):

- che con DPCM del 21.1.2022 è stata confermata la data del 1.2. 2022 come data di decorrenza, individuando al contempo le esigenze primarie e essenziali della persona per la cui soddisfazione non è necessario essere muniti di certificazione verde;

- che per quanto riguarda le esigenze di giustizia, viene consentito l'accesso agli Uffici Giudiziari, senza il possesso di una delle certificazioni verdi COVID -19 di cui sopra esclusivamente per:
- 1- <u>presentazione indifferibile ed urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati;</u>
- 2- <u>richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di</u> <u>età o incapaci</u>;
- 3- consentire lo svolgimento di attività di indagini o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata;
- che pertanto dal 1.2.2022 l'accesso agli Uffici Giudiziari, può essere consentito solo ai soggetti in possesso di certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, del citato D.L. n.52/2021 (anche il c.d. green pass base ottenuto con test antigenico rapido o molecolare con esito negativo).

RITENUTO

-che, anche alla luce delle precedenti normative, l'accesso agli

Uffici Giudiziari può essere consentito, in assenza del possesso
di una delle certificazioni verde, oltre che alle categorie meglio
sopra specificate, anche:

a- ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute; b- parti e testimoni del processo come già precedentemente predisposto;

- che già, veniva stabilito di effettuare i controlli relativi ai difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, al momento dell'accesso all'interno del Palazzo di Giustizia nei due ingressi, principale e laterale, ed affidarli alla ETNA POLICE srl, addetta al servizio di vigilanza.

Ciò considerato ed ritenuto, sentito il Presidente del COA

SI DISPONE

-che a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, l'accesso al palazzo di Giustizia, è consentito soltanto alle persone che siano in possesso delle certificazioni verdi Covid 19 (anche con green pass base), ad eccezione delle categorie sopra specificate;

-che la Società Etna Police srl, n.q di affidataria del Servizio di Vigilanza degli Uffici Giudiziari, effettuerà i controlli delle certificazioni verdi COVID 19, tramite suo personale, potendosi avvalere dell'ausilio delle Forze dell'Ordine per garantire il puntuale rispetto della normativa;

- che il controllo sarà effettuato, previa verifica dell'identità della persona da controllare, utilizzando esclusivamente l'applicazione Verifica C 19, anche con l'ausilio di

strumentazione messa a disposizione dalla Presidenza del Tribunale;

- -che nell'ipotesi di ritardo dell'aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetto controllati potranno avvalersi ed esibire agli addetti al controllo, i documenti in formato cartaceo o digitale, rilasciati dalle strutture pubbliche e/o private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale che attestano o refertano:
- 1- avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o somministrazione dose di richiamo;
- 2- avvenuta guarigione da covid-19, con cessazione dell'isolamento prescritto;
- 3- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare;
- 4- avvenuta guarigione da covid-19 dopo la somministrazione della prima dose o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- che nei casi dubbi, il servizio di vigilanza, addetto al controllo,
 potrà richiedere l'intervento del personale di P.G. presso la
 Procura della Repubblica;
- che appare opportuno prevedere di non procedere ai controlli nei confronti del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso

pubblico, della polizia locale e degli Istituti penitenziari, soggetti ad obbligo vaccinale generalizzato;

- che i soggetti, che non risultano in possesso e/o comunque a richiesta non esibiscono la certificazione, non potranno avere accesso agli Uffici Giudiziari;
- che i soggetti che abbiano fatto già accesso agli uffici dovranno essere invitati ad allontanarsi senza ritardo dalla struttura e nei loro confronti si dovrà procedere ad accertamento e contestazione della violazione.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento ai Magistrati professionali e onorari, ai Tirocinanti, ai Dirigenti e Dipendenti amministrativi degli Uffici indicati in epigrafe ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati e ai Capi degli altri Uffici Giudiziari del Distretto, al Legale rappresentante della Società Etna Police sr che assicura il servizio di vigilanza degli Uffici.

Siracusa 28.1.2022

Il Presidente del Tribunale dott.ssa Dorotea Quartararo

Il Procuratore della Repubblica Sabrina Gambino